



**Assessorato Industria – Dipartimento Regionale Industria –
Il Dirigente del Servizio VI
Dismissione Partecipazioni Regionali e Carburanti
C.F. 80012000826**

1204PA

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 1182 del 05.11.1949 recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;
- VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
- VISTA la L.R. n. 97 del 05.08.1982;
- VISTO il D.A. n. 1231 del 09.09.1997 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 del 27.09.1997;
- VISTO il D.A. n. 751 del 21.09.2000, con il quale è stato prorogato il D.A. n. 1231 del 09.09.1997;
- VISTO il D.A. n. 45 del 12.06.2003 pubblicato su G.U.R.S. n.33 del 25.07.2003 con il quale è stato approvato il nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato fino all'approvazione della legge di settore;
- VISTO l'Art. 33 della L.R. 3 Dicembre 2003, n. 20, modificato dall'art. 24 comma 26 della L.R. 22 Dicembre 2005, n. 19;
- VISTO il D.R.A. n. 437 del 27.03.2007 con il quale si approva il contratto individuale annotato al n. 144/138 del 03.04.2007 dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale Industria;
- VISTI il D.A. n. 465 del 03.05.2001, il D.D. n. 491 SERV.VI/229 del 30.05.2003, il D.D. n. 841 SERV.VI/157 del 11.06.2004 e il N.O. prot. n. 2759/1204PA del 14.06.2004 in forza del quale la [redacted] con sede in Palermo – Via Libertà, 58 risulta essere titolare della concessione relativa ad un impianto per la distribuzione di G.P.L. per autotrazione sito in Villabate (PA) - Via Giacomo Matteotti, la cui scadenza è fissata al 02.05.2019;
- VISTA l'istanza pervenuta il 13.02.2004, con la quale la [redacted] ha chiesto, ai sensi dell'art. 33, comma 2° della L.R. 20/2003, di essere autorizzata a potenziare il predetto impianto con l'aggiunta di benzina e gasolio per autotrazione, apportando le seguenti modifiche:
- Interrare n. 2 serbatoi da mc. 10 cad. per il contenimento di benzina senza piombo;
 - Interrare n. 1 serbatoio da mc. 10 per il contenimento di gasolio;
 - Interrare n. 1 serbatoio da mc. 0,3 per il contenimento di olio esausto;
 - Installare n. 1 distributore a doppia erogazione per benzina senza piombo;
 - Installare n. 1 distributore a doppia erogazione per gasolio;
 - Installare apparecchiature self service prepagamento per l'erogazione di benzina senza piombo e gasolio.
- VISTI i pareri favorevoli, in merito alla richiesta, espressi rispettivamente da:
- Ufficio Tecnico di Finanza di Palermo reso con nota prot. n. 3548 del 11.05.2006;
 - Comune di Villabate (PA) – Settore 4° Gestione del Territorio - reso con nota prot. n. 47819 del 23.08.2006 in merito all'art. 6 della L.R. 97/82;
 - Comando Prov.le VV.F. di Palermo, parere favorevole reso con nota prot. n. 26678 del 14.12.2006 alle seguenti condizioni : "dovranno essere stabilmente indicate e delimitate, attraverso idonea segnaletica orizzontale e verticale, le aree di sosta delle autocisterne per il rifornimento del GPL e dei carburanti liquidi. Tra dette aree di sosta le distanza di sicurezza dovrà essere non inferiore a 5 m; dovranno essere installati almeno n. 5 estintori portatili, di capacità estinguente non inferiore a 21° 89BC, da destinare all'area di rifornimento e deposito dei carburanti liquidi. Si fa presente che l'impianto in argomento,

concepito e realizzato secondo la normativa di sicurezza previgente al D.P.R. 24/10/03 n. 340, dovrà essere adeguato al Titolo III di questo ultimo D.P.R., entro il 4/12/08 (art. 1 comma 2, DPR 340/03)”.

- Comune di Villabate (PA) – Settore 4° Gestione del territorio – reso con nota prot. n. 5248 del 28.02.2007 in ordine al disposto di cui al 2° comma dell’art. 20 della L.R. 97/82.

VISTA la nota pervenuta il 17.03.2006 con la quale la [redacted] ha trasmesso:

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in data 15.03.2006, dal [redacted] amministratore unico della Società, attestante il requisito di concessionario di soli impianti eroganti GPL alla data di entrata in vigore della L.R. n. 20/2003 – art. 33 comma 2°;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in data 15.03.2006, dall’amministratore unico della [redacted] con la quale dichiara che il potenziamento rientra nell’ambito della superficie dell’impianto esistente;

VISTA la diffida proposta dalla Assopetroli avverso la Commissione Regionale Consultiva Carburanti, notificata in sede di seduta in data 16.03.2007, secondo cui sarebbe scaduto il termine, fissato dai commi 1 e 2 dell’art. 33 della L.R. n. 20/2003, entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere i provvedimenti autorizzativi;

VISTO in merito alla diffida di cui sopra, il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana reso con nota prot. n. 8192/60.07.11 del 10.05.2007, che ha così concluso: *“Le ragioni connesse alla esigenza di assicurare la cessazione, nel termine prescritto, del regime transitorio di cui all’art. 33, commi 1 e 2 della l.r. n. 20/2003, risultano, dunque, ad avviso dello scrivente, cedevoli rispetto al principio, sopra specificato, della doverosità dell’azione amministrativa; pertanto, anche sotto tale profilo, deve concludersi nel senso del carattere ordinatorio del termine sancito dai commi 1 e 2 dell’art. 33 della l.r. n. 20/2003.”*

VISTO altresì il successivo parere reso dall’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana con nota prot. n. 10685/60.07.11 del 15.06.2007 che ha rilevato: *“.....non riscontrandosi ad oggi validi motivi per discostarsi dall’orientamento formulato nel parere n.8192/60.07.11, si ribadisce in questa sede che il termine di trentasei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale n. 20/2003, fissato dai commi 1 e 2 dell’art. 33 della medesima l.r. n. 20/2003, ha natura ordinatoria.”*;

VISTO il verbale n. 10, relativo alla seduta della Commissione Regionale Consultiva Carburanti del 20.06.2007, di cui all’art. 23 e segg. della L.R. 97/82, approvato nella seduta del 20.09.2007, nella quale, in esito alla trattazione della pratica di potenziamento dell’impianto sito in Villabate (PA) – Via Giacomo Matteotti, si è espressa con n. 3 pareri favorevoli, n. 3 astenuti e n. 1 parere contrario;

VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Industria prot. n. 29607 del 24.07.2007;

RITENUTO che risulta dimostrata la capacità tecnico-organizzativa ed economica per la conduzione dell’impianto da parte della [redacted]

VISTE le certificazioni rilasciate dalla C.C.I.A.A. di Palermo con nota n. CEW/22444/2007/EPA0059 del 17.10.2007 e nota n. CEW/22813/2007/EPA0059 del 22.10.2007, dalle quali si evince rispettivamente l’insussistenza di procedure fallimentari e il N.O. ai fini dell’art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, in capo alla [redacted]

VISTA l’attestazione di versamento di € 300,00 effettuato dalla [redacted] in data 10.10.2007, pervenuta in pari data, relativa alla tassa di concessione governativa regionale per il rilascio del presente decreto, a norma dell’art. 6 della L.R. 24.08.1993 n. 24, successivamente integrata e modificata dall’art. 3 L.R. 28 dicembre 2004, n. 17;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito al rilascio dell’autorizzazione al potenziamento richiesto ai sensi dell’art. 33 della L.R. 20/2003, modificato dall’art. 24 comma 26 della L.R. 22 Dicembre 2005, n. 19, secondo l’indirizzo espresso dall’Amministrazione con nota prot. n. 29607 del 24.07.2007 ed in armonia con i pareri resi dall’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana con nota prot. n. 8192/2007 e con nota prot. 10685/2007 già citati;

10/10

DECRETA

Art.1) Per le motivazioni espresse in premessa, la [redacted], con sede in Palermo - Via Libertà, 58 - C.F. [redacted] titolare della concessione relativa all' impianto di distribuzione G.P.L. per autotrazione sito in Villabate (PA) - Via Giacomo Matteotti, è autorizzata ad apportare, nell'ambito dell'impianto stesso, le modifiche in premessa specificate, in modo che l'impianto risulti così costituito:

- a) n. 2 distributori a doppia erogazione per GPL collegati a n. 1 serbatoio da.....mc. 30
- b) n. 1 distributore a doppia erogazione di benzina senza piombo collegato a n. 2 serbatoi da mc. 10 cad. per complessivi.....mc. 20
- c) n. 1 distributore a doppia erogazione di gasolio collegato a n. 1 serbatoio da...mc. 10

Totale mc. 60

- d) n. 1 serbatoio per olio esausto da mc. 0,3;
- e) Apparecchiature self service prepagamento per l'erogazione di benzina senza piombo e gasolio;

Art.2) Restano ferme le clausole e condizioni stabilite dai decreti citati in premessa, ivi compresa la scadenza della concessione fissata al 02.05.2019. L'eventuale istanza di rinnovo della concessione deve essere presentata all'Assessorato Regionale Industria almeno sei mesi prima della scadenza, corredata dalla prevista documentazione.

Art.3) L'impianto di cui agli articoli precedenti dovrà essere ultimato entro 24 mesi decorrenti dalla data del presente decreto e dovrà essere realizzato in conformità al progetto tecnico presentato in allegato all'istanza citata in premessa e con le condizioni poste dal Comando Prov.le VV.F di Palermo con nota prot. n. 26678 del 14.12.2006 citate in premessa.

Art.4) La Ditta concessionaria non potrà iniziare la gestione dell'impianto potenziato e modificato prima che lo stesso venga collaudato da un'apposita Commissione composta da un rappresentante del Comando Prov.le VV.F. e dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competenti e da un rappresentante dell'Assessorato Regionale Industria.

Art.5) L'Assessorato concedente non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni che all'esercizio dell'impianto autorizzato potessero comunque derivare a terzi.

Art.6) Al concessionario è fatto divieto assoluto di apportare modifiche all'impianto e dare allo stesso una destinazione diversa da quella assegnata, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione dell'Assessorato concedente.

Art.7) Il concessionario è tenuto ad osservare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione e pertanto non può sospendere l'esercizio dell'impianto senza l'autorizzazione dell'Assessorato concedente, salvo quanto previsto dal comma 1, art. 17, del D.A. 45/2003, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 25.07.2003.

Art.8) L'eventuale rinuncia alla concessione dovrà essere notificata dal concessionario all'Assessorato concedente.

Art.9) La concessione non potrà essere trasferita a terzi se non unitamente alla proprietà del relativo impianto, previo ulteriore provvedimento di questo Assessorato concedente.



pu

Art.10) Al concessionario è data facoltà di affidare a terzi la gestione dell'impianto con contratto di cessione gratuita, dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature - sia fisse che mobili - di durata pari a quella prevista degli accordi sindacali vigenti di settore e con l'osservanza di quanto contenuto nell'art. 19 del D.P.R. 27.10.1971 n.1269.

Art.11) La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse; e nel caso in cui il Titolare incorra nel divieto di cui all'art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575 o in altri provvedimenti inibitori.

Art.12) Il concessionario dovrà consentire il libero accesso all'impianto ai funzionari preposti al controllo, ai quali dovranno essere esibiti la documentazione, la contabilità ed ogni altro atto relativo all'attività svolta in seno all'impianto stesso.

Art.13) Nell'esercizio dell'impianto il concessionario dovrà attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dalle norme di sicurezza approvate con decreto del Ministro dell'Interno in data 31.07.1934 e successive modifiche ed integrazioni ed alle altre eventuali imposte dalle autorità competenti, nonché alle disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali (T.U. approvato con D.L. 26.10.1995 n.504 - D.M. 16.11.1995 n.577).

Art.14) Il Comando Prov.le VV.F., territorialmente competente, è incaricato del controllo sull'osservanza delle sopraccitate norme di sicurezza.

Art.15) La Ditta concessionaria è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento previste dalle vigenti leggi.

Art.16) La concessione rimane subordinata alla sussistenza e permanenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente.

Art.17) La presente concessione avrà pieno effetto legale dopo che la Ditta avrà rilasciato all'Assessorato concedente, formale dichiarazione di piena accettazione di tutte le clausole e condizioni poste nel presente decreto, nonché di tutti gli obblighi e condizioni imposti ai concessionari del R.D.L. 02.11.1933 n. 1741 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20.07.1934 n. 1303 nonché al D.L. 26.10.1971 n. 1269.

Art.18) Il concessionario è tenuto alla registrazione del presente decreto presso la competente Agenzia delle Entrate, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso, che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale Industria.

Art.19) Il concessionario è tenuto trasmettere all'Assessorato Regionale Industria, le attestazioni di versamento relative alle tasse di concessione governativa regionale annuali previste dall'art. 6 della L.R. 24.8.1993 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.20) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR territorialmente competente, ai sensi della L. 6 Dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche ed integrazioni, o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, rispettivamente, entro 60 giorni o 120 giorni dalla notifica dello stesso, da parte di chiunque ne abbia interesse.

Palermo, 29.10.2007



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Benedetto Lo Presti)